

Comune di Borgomezzavalle (Verbano Cusio Ossola)

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE VP2 AL VIGENTE PRGI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 CON PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DALL'ORGANO TECNICO COMUNALE SULLA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA "VAS"**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/07/2022

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE VP2 AL VIGENTE PRGI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 CON PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DALL'ORGANO TECNICO COMUNALE SULLA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA "VAS"

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
OMISSIS**

Visti:

- la L.R. 05.12.77, n. 56 e s.m.i., nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.11 ed il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,
- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. relativamente alla procedura di valutazione ambientale strategica ed in particolare l'art. 5 comma 1 lettere p (autorità competente), q (autorità procedente) ed r (proponente);
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9/6/08 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12/06/08 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi" ed in particolare l'aspetto riguardante i soggetti competenti in materia ambientale e l'autorità preposta alla V.A.S.;
- l'Allegato 1 alla Deliberazione della G.R. 29.02.16, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 05.12.77 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla citata D.G.R. 09.06.08, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Premesso che:

- il Comune di Borgomezzavalle (quale comune sorto dalla fusione nel 2016 tra i Comuni di Seppiana e Viganella) è dotato di Piano Regolatore Generale intercomunale, approvato con i Comuni di Antrona Schieranco e Montescheno, vigente approvato con D.G.R. n. 72-36082 del 14.03.90, al quale è stata apportata una "variante sostanziale" denominata "Variante 1" approvata con D.G.R. n° 19- 27147 del 26 aprile 1999;
- i citati Comuni hanno apportato al Piano la "Variante strutturale 2006" (VS2006) che è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 23-6720 D del 06.04.2018;
- il Comune di Borgomezzavalle ha apportato una variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., riguardante il proprio territorio, approvata con DCC n. 17 del 18.06.19 (progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 7 del 13.3.2019); la variante aveva per oggetto un riordino delle previsioni del "verde pubblico attrezzato", senza alcuna

- modifica ai dati quantitativi delle stesse aree a servizi;
- la citata DGR di approvazione della “VS 2006” riconosce il P.R.G.I. adeguato ai disposti del PAI nonché alla normativa sul commercio di cui alla L.R.28/99;
- il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica adottato con Delibera di Consiglio Comunità Montana Valle Antrona n.5 del 08.04.09;
- con D.C.C. n.18 del 27.06.18 è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi della L.R.19/99 e della D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/17;
- che l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di apportare al P.R.G. una variante parziale ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 s.m.e i. al fine di intervenire con un riordino delle previsioni di standards pubblici a servizio degli abitati di Seppiana e Camblione attraverso la rilocalizzazione di alcune previsioni al fine di adeguare il Piano ad esigenze e fabbisogni emersi successivamente alla variante strutturale ed alla variante parziale VP1;
- il nuovo assetto degli spazi pubblici oggetto della presente variante è suggerito dai progetti di massima contenuti in alcuni studi di fattibilità che l’A.C. ha avviato;
- la variante proposta è soggetta a Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 56/77 s.m.e.i.;
- la suddetta verifica seguirà l’iter definito dalla citata D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 - Allegato 1 punto j.ed.I “*Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti Parziali al PRG, dei Piani Particolareggiati e dei Piani Esecutivi Convenzionati*” - schema j.1. “In maniera contestuale” e che tale procedura prevede l’integrazione dello svolgimento della fase di verifica da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;
- tale schema j.1. consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione ma che, qualora dalla fase di verifica VAS emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante, sarà necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

Richiamata la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 31 marzo 2022 con la quale venivano adottati il “Documento tecnico per la fase di verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – “VAS” e gli elaborati del Progetto Preliminare di Variante Parziale VP2 al vigente P.R.G.I., redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., a firma degli Architetti Luigi Bovio e Milena Gibroni con studio in Domodossola (VB) e dal Dott. Geol. Paolo Marangon con studio in Domodossola (VB), i cui elaborati sono di seguito elencati:

- A-VP2: RELAZIONE ILLUSTRATIVA con verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr)
- B-VP2: RAFFRONTO PRG VIGENTE/VP2
- TAV. 9S2-VP2: ZONIZZAZIONE - 1:2000;
- Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- Relazione Geologico – Tecnica;
- Verifica di congruità con il piano di classificazione acustica.

Dato atto che:

- il predetto progetto di Variante Parziale VP2 è stato trasmesso in data 13/04/2022 (con nota prot. 753) alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore Pianificazione Territoriale, con richiesta di pronunciamento di cui all’Art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

- la Provincia si è pronunciata positivamente con Determinazione dirigenziale del Settore III (Assetto del territorio e tutela faunistica – Servizio Pianificazione territoriale – Infrastrutture) n. 885 del 24.05.2022;
- ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. della L.R. 40/1988 e s.m.i. e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 in data 20.04.2022 è stato pubblicato specifico Avviso, con il quale si rendeva nota la possibilità di prendere visione della suddetta variante, pubblicata sul sito informatico comunale, affinché chiunque ne avesse interesse potesse presentare osservazioni e proposte scritte, riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione;
- nei termini previsti non è pervenuta alcuna osservazione.

Dato atto che:

- il predetto progetto di Variante Parziale VP2 è stato trasmesso in data 13/04/2022 ( con nota prot. 753) al Servizio Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ad ARPA Piemonte ed al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL VCO, al fine della consultazione degli enti competenti in materia ambientale nella fase di verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- in medesima data la suddetta Variante Parziale è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia del VCO e al Segretariato Generale del MiBACT per le procedure di competenza;
- a seguito della richiesta di contributo di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, si sono espressi per quanto di competenza: ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est – nota n. 2019/B.B2.04.01006 prot. n.00043999/2022 del 12.05.202, pervenuto in medesima data (protocollo comunale 1023);
- l'Organo Tecnico Comunale (OTC), ha redatto un *“Rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale: proposta di non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale strategica”*, datato giugno 2022 (al suddetto rapporto sono allegati in copia i contributi pervenuti).
- nel citato rapporto, l'O.T.C., dopo ampia trattazione e premettendo che *«l'analisi condotta, attraverso le fonti ad oggi disponibili, non ha evidenziato l'insorgenza di impatti negativi connessi con l'attuazione delle previsioni di Piano»* si è espresso proponendo l'esclusione della variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che la decisione finale in merito all'assoggettamento e/o esclusione dello Strumento Urbanistico dalla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione del Piano stesso, ovvero, in questo caso, al Comune di Borgomezzavalle nel soggetto del Consiglio Comunale;

Visto il Rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale, finalizzato alla formulazione del provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità a VAS, redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Sabrina Casucci, depositato al protocollo comunale n. 1389 del 29.06.2022, con il quale, propone l'esclusione dalla fase di VAS del progetto di Variante Parziale VP2 al vigente PRGI;

Ritenuto di prendere atto e fare proprio il suddetto rapporto istruttorio reso dall'Organo Tecnico Comunale, istituito, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

Visto il progetto definitivo di variante Parziale VP2 al vigente PRGI, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., a firma degli Architetti Luigi Bovio e Milena Gibroni con studio in Domodossola (VB), depositati al prot. 1405 del 01.07.2022, composto dagli elaborati che di seguito si elencano:

- A-VP2: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- B-VP2: RAFFRONTO PRG VIGENTE/VP2
- TAV. 9S1-VP2: ZONIZZAZIONE - 1:2000;

Dato atto che la Variante di che trattasi conferma sostanzialmente l'impianto strutturale del P.R.G.I., come meglio specificato nella relazione illustrativa.

Dato atto che la Variante soddisfa tutte le condizioni dettate dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in particolar modo:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i.,;
- d) non incrementa la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i., come dimostrato nel calcolo di verifica sopra esposto;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale);
- f) non incrementa le superfici territoriali previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato che per quanto riguarda le Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 (verifica lett. c/d del 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.). la variante prevede:

- un incremento di aree pubbliche per servizi (aree a parcheggio) pari a mq. 1365 (mq. 410 +mq. 955)
  - una riduzione di aree pubbliche per servizi (aree a parcheggio e verde) pari a mq. 1365 (mq. 379 +mq. 986)
- con un bilancio complessivo pari a mq. 1365 – mq. 1365 = mq. 0

Dato atto che la variante non produce modifiche ai dati quantitativi in ordine a capacità insediativa residenziale e aree per attività economiche, né, come sopra evidenziato, delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, come sintetizzato nella tabella di verifica che segue:

<b>Verifica parametri (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)</b>
--

<b>LUR</b> (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.)	<b>PARAMETRI</b> (L.R. n. 56/77 s.m.i., art. 17, comma 5)	<b>Verifica Variante VP2</b>
<b>Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22</b>  art. 17, comma 5, lett. c)	limite riduzione fino a 0,5 mq./abitante	Nessuna riduzione
<b>Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22</b>  art. 17, comma 5, lett. d)	limite incremento fino a 0,5 mq./abitante	Nessun incremento
<b>Capacità insediativa residenziale</b>  art. 17, comma 5, lett. e)	limite incremento 4% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti	Nessun incremento
<b>Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive</b>  art. 17, comma 5, lett. f)	limite incremento 6% per comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti (superfici territoriali o indici edificabilità)	Nessun incremento

Dato atto della coerenza della variante parziale in essere con altri piani/programmi di cui all'art.17, c. 2, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in particolare: Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale (per il Piano Territoriale Provinciale sono scaduti i termini della

salvaguardia di cui all'art. 58 della LR 56/77 e smi).; in particolare, che le modifiche apportate dalla Variante Parziale VP2 rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e sono coerenti con le norme (NDA) del PPR stesso.

Dato atto che la variante in oggetto è compatibile con il Piano di Zonizzazione acustica.

Ritenuto pertanto, a fronte di quanto sopra evidenziato e precisato, di approvare in via definitiva la Variante Parziale VP2, recependo i contenuti del Rapporto Istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale;

Acquisito i pareri favorevoli di competenza.

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i..

Visto il D.lgs 152/2006.

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i..

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 10 - Favorevoli: 10 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

### **DELIBERA**

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.
2. Di prendere atto e fare propri i contenuti del Rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale, finalizzato alla formulazione del provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità a VAS, redatta dal tecnico incaricato dott. Geol. Sabrina Casucci, depositato al prot. comunale n. 1389 del 29.06.2022;
3. Di escludere, in conformità al Rapporto Istruttorio richiamato al punto precedente, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Variante Parziale VP2 al vigente PRGI, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
4. Di dare atto che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra-comunali;
5. Di approvare gli elaborati relativi al Progetto Definitivo della Variante parziale VP2 al P.R.G.I. vigente, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., acquisiti a protocollo comunale n. 1405 del 01.07.2022 e redatti dagli Arch. Luigi Bovio e Milena Gibroni con studio professionale a Domodossola (VB), unitamente alla Relazione Geologico- tecnica e alla Verifica di congruità con il piano di classificazione acustica comunale redatte dal Dott. Geol. Paolo Marangon con studio a Domodossola (VB), di seguito elencati:
  - A-VP2: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
  - B-VP2: RAFFRONTO PRG VIGENTE/VP2
  - TAV. 9S1-VP2: ZONIZZAZIONE - 1:2000;
6. Di dare atto del recepimento del P.R.G.I. vigente delle modifiche introdotte in sede di approvazione della presente Variante Parziale;
7. Di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione ed all'esposizione in pubblica visione sul sito internet del Comune;

8. Di trasmettere la presente Deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.I., alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ed alla Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
9. Di provvedere, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente provvedimento;
10. Di dichiarare previa votazione unanime e favorevole dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.